

16 novembre 2001

INFORMAZIONI FISCALI

Agenzia delle Entrate – Ris. 31 ottobre 2001, n. 174

Mod. F23 – Istituzione codice tributo per il versamento dell'imposta di bollo dovuta su libri e registri contabili

A seguito dell'abolizione della formalità della bollatura disposta dall'art. 8, L. 18.10.2001, n. 383 (vedi *Informazioni fiscali 25.10.2001*) l'imposta di bollo dovuta sui libri e registri contabili deve essere versata direttamente dai contribuenti.

Il tributo può essere assolto alternativamente mediante l'apposizione e l'annullamento di marche ovvero mediante versamento con Mod. F23, utilizzando il seguente codice tributo istituito con la Risoluzione in oggetto:

458T – Imposta di bollo su libri e registri

Ai sensi dell'art. 16, Tariffa Allegato A, parte I, DPR 642/1972, l'imposta deve essere assolta per i seguenti libri e registri, *prima di effettuare la prima annotazione*:

- Libro giornale (art. 2214 c.c.)
- Libro inventari (art. 2214 c.c.)
- Ogni altro registro, se bollato anche facoltativamente ai sensi dell'art. 2215 c.c.

L'imposta di bollo è dovuta nella misura di L. 20.000 ogni cento pagine o frazione di cento pagine per le società di capitali che assolvono in modo forfettario la tassa di concessione governativa di cui all'art. 23, Tariffa allegata al DPR 641/1972. Per i soggetti diversi dalle società di capitali l'imposta è dovuta nella misura di L. 40.000 ogni cento pagine o frazione di cento pagine.

Come precisato dalla Circ. 22.10.2001, n. 92/E, la numerazione preventiva delle pagine non è più richiesta, essendo sufficiente che il contribuente attribuisca un numero progressivo a ciascuna pagina prima di utilizzare la stessa. Conseguentemente, le marche da bollo devono essere apposte, ovvero gli estremi del versamento devono essere annotati, sulla prima pagina del libro o registro anziché sull'ultima, come avveniva nella prassi precedente.

Sono esenti dall'imposta di bollo i registri IVA, il registro dei beni ammortizzabili e ogni altro registro prescritto solo ai fini delle imposte sul reddito (artt. 39, DPR 633/1972 e 22, DPR 600/1973).

Cordiali saluti.

Mario Difino

01Info23